



**SISTEMA TERRITORIALE PAVESE  
PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

**STATUTO**

# INDICE

Art. 1 – Costituzione – Denominazione – Sede .....	3
Art. 2 – Carattere dell’ Associazione .....	3
Art. 3 – Principi Generali e Finalità .....	3
Art. 4 – Obiettivi e attività.....	4
Art. 5 – Soci .....	7
Art. 6 – Diritti e doveri dei Soci .....	7
Art. 7 – Perdita della condizione di Socio .....	8
Art. 8 - Soggetti Sostenitori.....	8
Art. 9 – Organi Sociali.....	9
Art. 10 – Assemblea dei Soci.....	9
Art. 11 - Consiglio Direttivo.....	10
Art. 12 – Presidente .....	12
Art. 13 – Comitato Tecnico – Scientifico .....	12
Art. 14 - Revisore dei Conti .....	13
Art. 15 – Tesoriere.....	13
Art. 16 – Segretario.....	13
Art. 17 – Struttura operativa.....	14
Art. 18 – Direttore.....	14
Art. 19 – Ufficio tecnico-operativo.....	14
Art. 20 – Patrimonio dell’Associazione .....	15
Art. 21 – Risorse economiche .....	15
Art. 22 – Esercizio sociale .....	16
Art. 23 – Quote associative.....	16
Art. 24 – Scioglimento e liquidazione .....	16
Art. 25 – Rinvio.....	17

### **Art. 1 – Costituzione – Denominazione – Sede**

E' costituita l'Associazione denominata "SISTEMA TERRITORIALE PAVESE PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE" con Sede in Pavia, piazza Italia, 2 presso la Provincia di Pavia.

Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate in altre province o Paesi esteri, senza che ciò comporti modifiche al presente statuto.

La sua durata è illimitata.

### **Art. 2 – Carattere dell' Associazione**

Il Sistema Territoriale Pavese per la Cooperazione Internazionale è una Associazione di secondo livello che riunisce Enti pubblici e privati ed organizzazioni del Terzo Settore senza scopo di lucro e può a sua volta associarsi per le sue attività ad altre istituzioni o organismi pubblici e privati, nelle forme e nelle modalità stabilite nel presente statuto, dalle leggi vigenti e fatte salve le finalità dell' Associazione.

L'Associazione non ha fini di lucro, svolge attività di utilità sociale a favore dei Soci e di terzi e persegue esclusivamente le finalità espresse dallo statuto o quelle ad esso connesse.

La sua attività si fonda sul criterio di utilità e solidarietà sociale, partecipazione democratica, trasparenza, efficacia, efficienza e coerenza con i principi del presente statuto.

L'Associazione può svolgere attività in collaborazione con altri soggetti, sia pubblici che privati, che restino nell'ambito degli obiettivi e delle indicazioni statutarie.

### **Art. 3 – Principi Generali e Finalità**

L'Associazione è costituita da Enti Locali e attori locali pubblici, privati ed associativi senza scopo di lucro in funzione della creazione di una rete territoriale per la promozione e la pratica della cooperazione decentrata e dello sviluppo umano sostenibile.

Esprime la volontà dei soggetti succitati di partecipare alla sfida globale per lo sviluppo umano, i diritti, la pace e in particolare di contribuire, dall'ambito locale, alla costruzione di un modello di sviluppo equo sul piano sociale, economico ed ambientale, fondato sul dialogo, sul rispetto, l'uguaglianza e la solidarietà tra i popoli e i paesi.

In tale scenario l'Associazione si propone come un quadro di riferimento metodologico, programmatico e operativo, uno strumento capace di promuovere, potenziare e coordinare il ruolo e le azioni dei soggetti locali pubblici e privati come agenti attivi della cooperazione decentrata e dello sviluppo umano.

L'Associazione nasce con lo scopo di sostenere i processi di sviluppo e creare relazioni di partenariato tra territori e attori omologhi del Sud e del Nord del mondo, con il comune obiettivo dello sviluppo umano.

Allo stesso tempo intende articolare la propria azione con gli attori e gli organismi nazionali e internazionali, con il Sistema e le iniziative di cooperazione delle Nazioni Unite e con le reti mondiali dei partenariati per lo sviluppo.

L'Associazione, inoltre, si propone di svolgere la sua attività promuovendo la complementarità con le istituzioni regionali e statali, creando una rete territoriale capace di esprimere una metodologia, una programmazione e una integrazione che possa facilitare l'articolazione e la sinergia tra la cooperazione decentrata del territorio e le iniziative di cooperazione internazionale regionali e statali.

#### **Art. 4 – Obiettivi e attività**

Sono obiettivi dell'Associazione:

- a) promuovere e praticare la Cooperazione Decentrata allo Sviluppo Umano;
- b) promuovere e contribuire allo sviluppo umano sostenibile nel proprio ambito locale;
- c) promuovere la cultura e le tematiche dello sviluppo umano sostenibile, dell'equità, della pace, della solidarietà e della cooperazione;

attraverso principalmente le seguenti attività:

- a)
  - Promuovere e praticare la cooperazione decentrata per sostenere progetti, programmi e processi di sviluppo umano sostenibile nei paesi del Sud del mondo, con criteri d'uguaglianza, mutua collaborazione, rispetto della cultura e delle identità delle rispettive comunità.
  - Promuovere e facilitare la partecipazione degli Enti Locali, degli attori locali pubblici, privati e delle associazioni alla cooperazione decentrata.
  - Sostenere la formazione degli Amministratori, dei Funzionari degli Enti Locali e degli associati delle associazioni e organizzazioni aderenti al Sistema Territoriale, nonché del personale del Sistema Territoriale stesso, attraverso la promozione di corsi e seminari in collaborazione con Università, Centri di Ricerca, Organizzazioni Non Governative.
  - Promuovere il coordinamento e la sinergia delle risorse e delle azioni degli enti locali e dei soggetti pubblici e privati che aderiscono all'Associazione, permettendo di aumentare l'impatto, l'efficacia ed i risultati degli interventi.
  - Garantire un quadro programmatico, metodologico e operativo.

- Promuovere lo sviluppo di partenariati e l'interscambio di esperienze con i territori e i partner di cooperazione, così come la partecipazione alla rete mondiale di partenariati per lo sviluppo umano.
- Promuovere la sinergia e la collaborazione con gli attori e gli organismi nazionali e internazionali, con il Sistema delle Nazioni Unite e con i livelli istituzionali regionali.
- Promuovere la formazione di competenze locali rispetto alla cooperazione decentrata.
- Fornire supporto tecnico alle Amministrazioni Locali rispetto al tema della cooperazione decentrata.
- Sostenere, con risorse economiche e umane, progetti, programmi e processi di sviluppo umano sostenibile.
- Costituire e amministrare un fondo comune per finanziare le iniziative di cooperazione decentrata e di sviluppo umano sostenibile dell'Associazione.
- Promuovere e partecipare alle iniziative ed ai programmi di cooperazione decentrata in ambito multilaterale delle Nazioni Unite, intesi come una modalità efficace per garantire un ambito programmatico e metodologico, per permettere il coordinamento e la sinergia tra i differenti attori locali, nazionali ed internazionali e per incidere efficacemente sui processi di sviluppo.
- Facilitare la cooperazione economica tra il territorio di riferimento e i sistemi territoriali protagonisti di azioni di cooperazione decentrata, in coerenza con i principi ed il ruolo dell'Associazione.
- Promuovere la realizzazione di interscambi e collaborazioni tra le Università, le istituzioni educative e formative del nostro territorio e quelle dei territori partner di cooperazione.
- Promuovere la realizzazione di interscambi e collaborazioni tra il Polo sanitario pavese, e le istituzioni sanitarie dei territori partner di cooperazione.
- Promuovere la campagna per la destinazione dello 0,7% del PIL per la cooperazione allo sviluppo, secondo quanto indicato dalle Nazioni Unite.

b)

- Promuovere la cultura, i principi, le innovazioni e le pratiche di sviluppo umano sostenibile a livello locale.
- Promuovere la partecipazione alle reti nazionali e internazionali per facilitare l'interscambio di esperienze, di metodi, di innovazioni e buone pratiche di sviluppo.
- Collaborare con gli attori e gli organismi locali, nazionali ed internazionali, con l'Università ed altri enti con finalità formative, educative e di ricerca in funzione dello sviluppo umano sostenibile.

- Fornire servizi agli Enti Locali, alle Istituzioni, alle organizzazioni del terzo settore e ai soggetti del territorio di riferimento negli ambiti di competenza dell'Associazione.
- Promuovere iniziative di studio, ricerca e formazione sulle tematiche dello sviluppo umano e dello sviluppo sostenibile.
- Raccogliere, monitorare, sistematizzare e diffondere le innovazioni e le buone pratiche di sviluppo a livello territoriale, valutarne l'efficacia e l'impatto, creare una rete locale delle innovazioni e favorirne l'interscambio e la visibilità locale, nazionale ed internazionale.
- Promuovere le metodologie di partecipazione e collaborare alla realizzazione dei processi partecipativi.
- Sensibilizzare gli Enti Locali affinché giungano progressivamente a destinare un importo pari allo 0.8 % della somma dei primi tre titoli delle entrate correnti dei propri bilanci di previsione per sostenere programmi di cooperazione allo sviluppo e interventi di solidarietà internazionale così come previsto dall'art. 272, comma 2 del D.Lgs. 267/2000.
- Promuovere e sviluppare il ruolo, il protagonismo e il coordinamento degli Enti Locali e degli attori del territorio rispetto alle finalità stabilite.

c)

- Promuovere l'attenzione e l'informazione rispetto alle problematiche sociali, ambientali ed economiche a livello locale ed internazionale.
- Contribuire alla promozione della pace intesa non solo come assenza di conflitti armati ma come un processo fondato sulla giustizia, l'uguaglianza e l'equa distribuzione delle ricchezze.
- Contribuire allo sviluppo di un nuovo ordine economico internazionale, giusto e solidale, fondato su un modello di sviluppo umano e sostenibile dal punto di vista sociale, economico ed ambientale.
- Promuovere e contribuire alle Mete del Millennio, alle politiche e agli impegni delle Nazioni Unite per lo sviluppo umano.
- Favorire il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini e del tessuto sociale alla cooperazione decentrata e alle sfide locali e globali per lo sviluppo umano.
- Favorire gli interscambi culturali in funzione di un arricchimento reciproco e di una politica di interculturalità.
- Promuovere una comprensione critica e globale delle problematiche locali e internazionali, e promuovere la cultura della solidarietà, dell'inclusione, della partecipazione, della pace e dello sviluppo umano sostenibile.

d)

- Altri obiettivi ed attività conformi ai principi costitutivi e alle finalità dell'Associazione, che non siano contrari al presente statuto.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà aderire ad altri organismi di cui condivide le finalità e metodi, collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie ed effettuare attività commerciali e produttive ausiliarie e sussidiarie rispetto all'attività istituzionale finalizzate al raggiungimento dell'oggetto sociale.

#### **Art. 5 – Soci**

Possono diventare Soci dell'Associazione gli Enti Locali, gli Enti Pubblici, le organizzazioni locali pubbliche e private e del terzo settore che condividano gli obiettivi del Sistema Territoriale e siano in regola con il pagamento della quota associativa che ha scadenza annuale. Tali soggetti non possono avere scopo di lucro.

La richiesta di adesione all'Associazione è formulata dal legale rappresentante del Socio e dovrà indicare esplicitamente l'accettazione dello Statuto e dei regolamenti.

La richiesta è indirizzata al Presidente, che la inoltra al Consiglio Direttivo per la disamina e l'accoglimento o il rigetto. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto specificandone le motivazioni.

L'adesione si intende a tempo indeterminato salvo recesso da presentarsi per iscritto al Consiglio Direttivo.

I Soci possono concorrere al raggiungimento delle finalità dell'Associazione anche attraverso la cessione di beni e/o la prestazione di servizi.

#### **Art. 6 – Diritti e doveri dei Soci**

Tutti i Soci, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno uguali diritti e doveri. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

Sono diritti dei Soci:

- Partecipare agli organi dell'Associazione;
- Esercitare il diritto di voto e di intervento;
- Eleggere gli Organi sociali ed essere eletti negli stessi tramite propri rappresentanti;
- Partecipare alle attività dell'Associazione;
- Presentare proposte all'Associazione;
- Essere informati sulle attività e accedere alla documentazione dell'Associazione;

- Recedere dall'Associazione senza oneri con preavviso scritto di almeno 8 giorni al Presidente dell'Associazione.

Sono doveri dei Soci:

- Accettare e rispettare le norme dello Statuto e dei regolamenti;
- Condividere le finalità dell'Associazione e collaborare per il raggiungimento delle stesse;
- Dare esecuzione agli accordi adottati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea;
- Versare la quota associativa annuale secondo le indicazioni dell'Associazione; - Adempiere agli impegni economici presi rispetto all'Associazione.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono effettuate in forma volontaria, libera e gratuita, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. L'Associazione, in caso di necessità, può fruire di prestazioni rese nell'ambito del lavoro dipendente o autonomo anche ricorrendo ai propri associati.

#### **Art. 7 – Perdita della condizione di Socio**

La condizione di Socio si perde per le seguenti cause:

- a) Recesso del Socio
- b) Inattività prolungata o inadempimento dei doveri previsti dallo Statuto o degli accordi adottati dagli organi dell'Associazione.

La perdita della condizione di Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Solo nel caso previsto alla lettera b) del presente articolo, l'esclusione deve essere ratificata dall'Assemblea nella prima seduta utile. Contro tale provvedimento di esclusione il Socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

I Soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione della quota associativa o di contributi eventualmente versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

#### **Art. 8 - Soggetti Sostenitori**

Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone giuridiche o fisiche, pubbliche o private, che, condividendone le finalità, danno un loro contributo economico, anche in forma di cessione di beni e/o prestazione di servizi. I sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto di presentare proposte all'Associazione e ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione. L'adesione all'Associazione dei Soggetti Sostenitori è deliberata dal Consiglio Direttivo ed è regolata da un accordo di collaborazione che ne indica le caratteristiche e la durata.

## **Art. 9 – Organi Sociali**

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Revisori dei Conti, se nominato dall'Assemblea.

Le cariche sociali sono elettive e gratuite.

## **Art. 10 – Assemblea dei Soci**

L'assemblea è organo sovrano dell'Associazione ed è composta dai legali rappresentanti dei Soci o loro rappresentanti formalmente delegati. L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare con lettera semplice o fax o e-mail o telegramma ai Soci, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza ovvero mediante avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno ed è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente. In caso di assenza di entrambi l'Assemblea è presieduta da un soggetto delegato dal Presidente scelto tra i membri del Consiglio Direttivo.

Deve inoltre essere convocata quando il Direttivo lo ritenga necessario o quando lo richiede almeno un decimo dei Soci.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori, il luogo, la data, l'orario e la data per l'eventuale seconda convocazione.

Il Socio può farsi rappresentare da un altro Socio con delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun Socio.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto, la delibera del trasferimento della sede legale o dello scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente (anche in videoconferenza se tecnicamente possibile) la maggioranza dei Soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi in data diversa dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea ordinaria delibera su:

- elezione del Presidente;

- elezione del Consiglio Direttivo determinandone preventivamente il numero dei componenti;
- revoca del Presidente, dei componenti del Consiglio Direttivo e del Revisore dei Conti; - nomina del Revisore dei Conti, ove necessario;
- proposizione di iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi;
- approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo annuale predisposti dal Consiglio Direttivo;
- determinazione annuale dell'importo della quota sociale di adesione su proposta del Consiglio Direttivo;
- ratifica le esclusioni dei Soci deliberate dal Consiglio Direttivo;
- approvazione delle linee di indirizzo per le attività annuali dell'Associazione;
- approvazione dei regolamenti;
- tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese, tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l'assemblea lo ritenga opportuno.

L'Assemblea straordinaria delibera su:

- approvazione di modifiche allo Statuto;
- trasferimento della sede legale;
- scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio residuo.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria devono essere approvate con la presenza e il voto favorevole di almeno i 2/3 dei Soci, sia in prima che in seconda convocazione.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i Soci, purché in regola con il pagamento della quota.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'Associazione.

Ogni Socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia.

### **Art. 11 - Consiglio Direttivo**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'assemblea e composto da tre a nove membri oltre il Presidente che lo presiede. Esso dura in carica tre esercizi e i suoi componenti sono

rieleggibili. Per il primo mandato la nomina è ratificata dai Soci fondatori in calce all'atto costitutivo. I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall'assemblea tra i nominativi proposti dai Soci, mediante una lista unica; sono eletti i candidati che ottengono più voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente, (anche in videoconferenza se tecnicamente possibile), la maggioranza dei suoi componenti. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio direttivo è presieduto dal Vice Presidente. Il consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che lo reputi necessario o quando viene richiesta da un terzo dei membri del Consiglio Direttivo stesso.

Le delibere si adottano a maggioranza dei presenti. In caso di parità è dirimente il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione e pone in essere ogni atto esecutivo necessario alla realizzazione delle finalità dell'Associazione che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo:

- elegge tra i propri componenti il Vice Presidente e lo revoca;
- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- nomina il Direttore, il Segretario e il Tesoriere;
- nomina i componenti del Comitato Tecnico Scientifico;
- redige e presenta all'assemblea un rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
- redige e presenta all'assemblea il rendiconto economico finanziario consuntivo ed il bilancio preventivo;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- ammette i nuovi Soci;
- instaura rapporti di lavoro dipendente e/o autonomo, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- stabilisce le quote associative annuali e le sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- apre, gestisce ed estingue conti correnti e crediti;
- approva convenzioni con enti ed organizzazioni pubbliche e private; - propone all'assemblea i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione; - esclude i Soci salva successiva ratifica dell'assemblea.

I membri del Consiglio Direttivo cessano le rispettive cariche esclusivamente per le seguenti cause:

- per fine del mandato, mantenendo la loro funzione fino alla riunione dell'Assemblea che provvederà alla nomina dei successori;
- per rinuncia;

- per revoca da parte dell'Assemblea per gravi inadempienze o per atti contrari allo Statuto e ai Regolamenti dell'Associazione. Potrà essere revocato il componente del Consiglio Direttivo qualora venga a mancare il rapporto fiduciario con il Socio che lo ha proposto.
- per assenza ripetuta per tre sedute consecutive senza giustificato motivo, in questo caso l'Assemblea dovrà provvedere, nella prima riunione successiva alla cessazione, a formalizzare la dichiarazione di decadenza e la successiva sostituzione del consigliere decaduto.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, Il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista di elezione e nominando il primo dei non eletti. Qualora questa fosse esaurita indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

### **Art. 12 – Presidente**

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Provvede alla convocazione dell'assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo e li presiede.

Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ed è eletto dall'Assemblea tra i nominativi proposti dai Soci. E' eletto il candidato che ottiene più voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età. Per il primo mandato la nomina è ratificata dai Soci fondatori in calce all'atto costitutivo.

Il Presidente dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal Tesoriere, ha facoltà di nomina di avvocati o procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa in qualsiasi grado di giudizio. Al presidente sono demandati i poteri che per legge o per statuto non siano di competenza dell'Assemblea dei Soci o del Consiglio Direttivo. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri, al Direttore o al Tesoriere mediante procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Il Presidente cessa la carica esclusivamente per le seguenti cause:

- per fine del mandato, mantenendo la funzione fino alla riunione dell'Assemblea che provvederà alla nomina del successore;
- per rinuncia;
- per revoca da parte dell'Assemblea per gravi inadempienze o per atti contrari allo Statuto e ai Regolamenti dell'Associazione.

### **Art. 13 – Comitato Tecnico – Scientifico**

Il Comitato Tecnico-Scientifico è composto da persone di comprovata e rilevante esperienza e riconosciuta autorevolezza in materia di cooperazione internazionale o specialisti di settori legati alle

attività dell'Associazione, indicati dai Soci e scelti tra i membri della comunità scientifica ed accademica, del mondo delle professioni e del volontariato.

Ha il compito di supportare gli Organi sociali nelle attività istituzionali dell'Associazione, valutare proposte progettuali, collaborare nella predisposizione di bandi e di progetti, costituire gruppi tematici relazionati a specifici progetti o settori di intervento, partecipare su richiesta al Consiglio Direttivo.

Il Comitato Tecnico-Scientifico è composto da un numero di membri stabilito dal Consiglio Direttivo che li nomina su proposta dei Soci ed è coordinato dal Direttore dell'Associazione. La partecipazione al Comitato Tecnico-Scientifico è titolo gratuito.

#### **Art. 14 - Revisore dei Conti**

Il revisore dei Conti, se nominato, è organo di controllo amministrativo e finanziario e rimane in carica quanto il Consiglio Direttivo.

Il Revisore verifica i bilanci consuntivo e preventivo e presenta all'assemblea dei Soci una relazione scritta relativamente ad essi.

#### **Art. 15 – Tesoriere**

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo e può essere scelto fra i dipendenti e/o collaboratori messi a disposizione dai Soci. Esercita tale funzione a titolo gratuito.

E' responsabile della gestione economica e finanziaria dell'Associazione, ne cura le entrate e le uscite e tiene aggiornata la contabilità ed i registri contabili. Tali mansioni sono svolte d'intesa e sotto la supervisione del Presidente e del Revisore dei Conti, ove nominato.

E' punto di riferimento della struttura operativa contabile, del Revisore dei Conti, del Presidente, del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, quale garanzia del corretto operato finanziario dell'Associazione.

#### **Art. 16 – Segretario**

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo e può essere scelto fra i dipendenti e/o collaboratori messi a disposizione dai Soci. Esercita tale funzione a titolo gratuito.

E' il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro Soci ed ai libri contabili. Provvede alla riscossione delle quote sociali, coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esercizio delle funzioni demandate ad essi dalle leggi e dallo Statuto.

## **Art. 17 – Struttura operativa**

La struttura operativa dell'Associazione è composta dal Direttore e da un ufficio Tecnico - operativo.

## **Art. 18 – Direttore**

Le attività dell'Associazione sono coordinate dal Direttore nominato dal Consiglio Direttivo. Può rivestire la carica di Direttore sia un soggetto titolare di un rapporto di dipendenza con uno dei Soci, sia un soggetto esterno. Il Consiglio Direttivo stabilisce le forme e i rapporti di collaborazione. Il Direttore può svolgere l'incarico anche a titolo gratuito.

Il Direttore partecipa al Consiglio Direttivo e all'Assemblea, con diritto di intervento ma senza diritto di voto.

Le funzioni del Direttore sono:

- coordinare e dirigere la struttura tecnico-operativa dell'Associazione e rispondere del loro funzionamento davanti al Consiglio Direttivo;
- coordinare le attività e i programmi e i progetti dell'Associazione;
- coadiuvare gli Organi dell'Associazione.

Altre funzioni specifiche potranno essere determinate dal Consiglio Direttivo.

## **Art. 19 – Ufficio tecnico-operativo**

L'Ufficio Tecnico-operativo è composto da collaboratori messi a disposizione dai Soci e/o da soggetti con contratti di lavoro con l'Associazione previsti dalla normativa cogente e/o da stagisti, borsisti e volontari.

La struttura tecnica si occupa di:

- fornire le competenze tecniche nei diversi campi di azione dell'Associazione;
- collaborare con il Direttore nella stesura delle proposte tecniche per bandi di finanziamento, progetti, collaborazioni e tutto quanto si renda necessario.
- operare per la realizzazione dei progetti finanziati dall'Associazione;
- svolgere attività d'ufficio a supporto degli Organi sociali, del Direttore, del Tesoriere e del Segretario per il conseguimento delle finalità dell'Associazione (segreteria, traduzioni, comunicazione etc.);
- organizzare eventi connessi alle finalità dell'Associazione;
- svolgere altre funzioni specifiche che si renderanno necessarie sul piano organizzativo allo scopo di raggiungere gli obiettivi stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Altre funzioni specifiche potranno essere determinate dal Direttore.

L'Ufficio Tecnico Operativo può essere anche impiegato per la realizzazione di attività in Paesi esteri.

#### **Art. 20 – Patrimonio dell'Associazione**

Il Patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni immobili e mobili;
- azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- donazioni, lasciti o successioni;
- altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

#### **Art. 21 – Risorse economiche**

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- quote e contributi dei Soci, nella misura decisa annualmente dal Consiglio direttivo e ratificata dall'assemblea;
- eredità, donazioni e legati accettati dal Consiglio Direttivo;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi ai Soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali dei Soci e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali spettacoli, feste, sottoscrizioni anche a premi, ecc.;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo. L'Associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le

erogazioni liberali dei Soci e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

#### **Art. 22 – Esercizio sociale**

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto economico finanziario consuntivo e il bilancio preventivo sono predisposti dal Consiglio Direttivo e depositati presso la sede dell'Associazione, a disposizione dei Soci, almeno 10 giorni prima dell'assemblea.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.

Con l'approvazione del Bilancio risulteranno approvate anche le quote associative ordinarie. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge. Le risorse economiche, gli utili, gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **Art. 23 – Quote associative**

La quota associativa a carico dei Soci è proposta dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea, è annuale, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di Socio.

#### **Art. 24 – Scioglimento e liquidazione**

Lo scioglimento dell'Associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria con la presenza e il voto favorevole di almeno i 2/3 dei Soci, sia in prima che in seconda convocazione.

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non Soci. Il patrimonio residuo, che risulterà dalla liquidazione, sarà devoluto per fini di pubblica utilità ad altra organizzazione o ente che persegua finalità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

E' fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

**Art. 25 – Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e le vigenti disposizioni legislative in materia.